ALLEGATO B DGR n. 257 del 21 marzo 2024

Ac	cordo di programma tra Regione del Veneto e in			
attı di	uazione della DGR n del "Approvazione del disciplinare e dello schema di accordo programma applicabili al programma di investimenti da finanziare con le risorse del secondo nquennio del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile"			
qui	inquennio dei Fiano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile			
l ci	gnori			
. 0.				
-	, nato a, il			
	, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, "Regione"), con sede in Venezia –			
	Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;			
-	, nato a, il, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel			
	presente atto in rappresentanza del/della			
	(di seguito, "ente assegnatario"), con sede in			
	C.F,			
	in qualità di;			
	PREMESSO CHE			
-	la L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL);			
-	con decreto interministeriale n. 81/2020 sono stati assegnati alla Regione del Veneto euro 161.566.549,00 nell'ambito del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, approvato con DPCM n. 1360/2019;			
-	con DGR n. 1115 del 19/09/2023 (di seguito, "delibera di riparto") è stato approvato il riparto delle risorse di cui al punto precedente;			
-	con DGR n del (di seguito, "delibera di approvazione dello schema di accordo di programma") è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione è stato incaricato il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;			
_	l'azienda (di seguito, "azienda			
	beneficiaria") è titolare del contratto di affidamento per l'erogazione di servizi di TPL nel territorio del/della			
-	[eventuale delega da parte dell'ente affidante];			
-	con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n del è stato assegnato il contributo sotto specificato, a valere sul secondo quinquennio del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile:			
	o ente assegnatario:			
	o azienda beneficiaria:			
	o bacino di servizio:			
	o contributo assegnato:			

il contributo di cui al punto precedente è destinato alla realizzazione del progetto ammesso a





finanziamento sintetizzato nella seguente tabella:

	Intervento 1	Eventuale intervento 2	
CUP			
Costo complessivo	euro		
stimato			
Contributo assegnato	euro		
Autobus da acquistare	[numero e tipologia]		
Autobus da sostituire	[numero e tipologia]		
Opere infrastrutturali	[ubicazione e breve		
da realizzare	descrizione]		

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

- 1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente assegnatario inerenti all'erogazione del contributo richiamato nelle premesse.
- 2. Nelle premesse del presente accordo è riportato il progetto ammesso a finanziamento, da realizzare ai fini dell'erogazione del contributo. Il progetto può essere modificato a norma dell'art. 4.
- 3. L'azienda beneficiaria svolge il ruolo di soggetto attuatore del progetto ammesso a finanziamento.
- 4. Il contributo indicato in premessa è assegnato all'ente assegnatario, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria.
- 5. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria o di subentro nel contratto di servizio da parte di un'altra azienda, per "azienda beneficiaria" si intende il soggetto che risulterà proprietario dei beni oggetto di finanziamento.

Articolo 3

Ruolo dell'ente assegnatario

 L'ente assegnatario stipula con l'azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo, nonché del disciplinare di cui all'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma.





2. La Regione si impegna a liquidare i contributi spettanti, determinati secondo gli artt. 17 e 18, all'ente assegnatario, il quale a sua volta si impegna ad erogarli all'azienda beneficiaria.

Articolo 4

Modifiche al progetto ammesso a finanziamento

- 1. Il progetto ammesso a finanziamento può essere oggetto di modifica su istanza dell'ente assegnatario.
- 2. Le modifiche al progetto ammesso a finanziamento possono riguardare:
 - a. tipologia e quantità degli autobus da acquistare e da sostituire;
 - b. tipologia e quantità delle opere da realizzare;
 - c. ripartizione del finanziamento tra gli interventi che compongono il progetto.
- La Regione verifica la compatibilità delle modifiche richieste con i vincoli del piano di investimento regionale esecutivo. Qualora le modifiche proposte siano compatibili, l'istanza viene accolta con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
- 4. In deroga al comma precedente, qualora le modifiche al progetto riguardino soltanto la lunghezza degli autobus da acquistare o la classe ambientale degli autobus da sostituire, il progetto può essere modificato dandone semplice comunicazione alla Regione, senza necessità di approvazione.

Articolo 5

Aiuti di stato

- 1. L'ente assegnatario verifica che l'erogazione del contributo all'azienda beneficiaria sia compatibile con la normativa vigente in materia di aiuti di stato.
- 2. Il vincolo di destinazione del contributo, enunciato all'art. 2, comma 4, decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
- 3. L'eventuale contributo che costituisca una sovracompensazione non può essere erogato.
- 4. In conformità alla normativa vigente e ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle aziende beneficiarie non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta da contributo.

Articolo 6

Ammissibilità delle spese e dotazioni obbligatorie degli autobus

- 1. Quanto alle tipologie di spesa ammissibile a finanziamento, si rinvia all'art. 7 dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma.
- 2. Quanto alle dotazioni obbligatorie degli autobus, si rinvia all'art. 8 dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma.
- Quanto alle ulteriori condizioni che devono essere rispettate per l'ammissibilità delle spese, si rinvia all'art.
 9 dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma.





Articolo 7

Cronoprogramma

- 1. Ai fini dell'ottenimento del contributo, l'ente assegnatario deve rispettare il seguente cronoprogramma:
 - a. entro il 30 giugno 2026 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione la propria istanza di cui all'art. 13, comma 1, per l'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'acquisto degli autobus e dei relativi equipaggiamenti, comunicando l'avvenuta stipula, da parte dell'azienda beneficiaria, dei contratti di fornitura degli autobus e degli equipaggiamenti stessi;
 - b. entro il 31 dicembre 2027 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione la propria istanza di cui all'art. 14, comma 1, per l'erogazione del saldo del contributo per l'acquisto degli autobus e dei relativi equipaggiamenti, comunicando la conclusione, da parte dell'azienda beneficiaria, delle operazioni di acquisto ed immatricolazione degli autobus, completi dei relativi equipaggiamenti.
- 2. Per gli interventi ammessi a finanziamento che comprendono la realizzazione di infrastrutture, ai fini dell'ottenimento del contributo, l'ente assegnatario deve rispettare il seguente cronoprogramma:
 - a. entro il 30 giugno 2026 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione la propria istanza di cui all'art. 13, comma 2, per l'erogazione dell'anticipazione del contributo per la realizzazione delle infrastrutture, comunicando l'avvenuta stipula, da parte dell'azienda beneficiaria, dei contratti per la realizzazione delle infrastrutture medesime;
 - b. entro il 31 dicembre 2027 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione la propria istanza di cui all'art. 14, comma 3, per l'erogazione del saldo del contributo per la realizzazione delle infrastrutture, comunicando il completamento, da parte dell'azienda beneficiaria, della realizzazione delle infrastrutture medesime.

Articolo 8

Cumulo di contributi

1. Il contributo erogato non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 9

Tracciabilità finanziaria

 L'ente assegnatario deve garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 10

Vincolo di destinazione degli autobus

- I beni finanziati sono destinati esclusivamente ai servizi di TPL della Regione, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel DM n. 157/2018, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità di cui alla delibera di riparto.
- Nel caso in cui un autobus finanziato venga distolto anticipatamente dal servizio, deve essere restituito alla Regione il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero deve essere trasferito





tale valore ad un nuovo veicolo sul quale permanga il vincolo d'uso.

- 3. La possibilità di cui al precedente comma 2 è ammessa solo per cause di forza maggiore.
- I mezzi finanziati sono comunque assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.

Articolo 11

Vincolo di reversibilità

 I beni finanziati sono oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'ente assegnatario, ovvero in favore dei nuovi soggetti affidatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico, sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 154/2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Articolo 12

Radiazione di autobus

1. L'accesso al contributo è subordinato al rispetto dell'art. 14 dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma, in merito alla sostituzione di autobus in uso per i servizi di TPL.

Articolo 13

Istanze di anticipazione

- 1. L'ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 7, comma 1, lettera a, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dall'azienda beneficiaria in merito ai contratti stipulati per l'acquisto degli autobus e dei relativi equipaggiamenti, invia alla Regione la propria richiesta di versamento dell'anticipazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera a, trasmettendo per ciascun contratto le informazioni di seguito elencate:
 - a. codice unico di progetto (CUP);
 - b. codice identificativo gara (CIG);
 - c. data della determina a contrarre o dell'atto a questa assimilabile;
 - d. data di stipula del contratto;
 - e. fornitore;
 - f. spesa ammissibile;
 - g. per ogni contratto relativo alla fornitura di autobus:
 - i. numero di autobus ordinati;
 - ii. caratteristiche principali degli autobus: lunghezza, alimentazione, classe di omologazione, classe ambientale;
 - h. per ogni contratto relativo alla fornitura di equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma:
 - i. tipologia e quantità di equipaggiamenti ordinati;





- ii. indicazioni sulla distribuzione degli equipaggiamenti tra i veicoli (quanti e quali equipaggiamenti per veicolo).
- 2. L'ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 7, comma 2, lettera a, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dall'azienda beneficiaria in merito ai contratti stipulati per la realizzazione delle infrastrutture di supporto, invia alla Regione la propria richiesta di versamento dell'anticipazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera b, trasmettendo per ciascun contratto le informazioni di seguito elencate:
 - a. codice unico di progetto (CUP);
 - b. codice identificativo gara (CIG);
 - c. data della determina a contrarre o dell'atto a questa assimilabile;
 - d. data di stipula del contratto;
 - e. fornitore;
 - f. spesa ammissibile;
 - g. tipologia dei lavori e delle forniture oggetto del contratto.

Articolo 14

Istanze di saldo

- 1. L'ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 7, comma 1, lettera b, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dall'azienda beneficiaria in merito al completamento delle operazioni di acquisto e immatricolazione degli autobus oggetto di finanziamento, completi dei relativi equipaggiamenti, invia alla Regione la propria richiesta di versamento del saldo di cui all'art. 16, comma 1, lettera c, allegando la seguente documentazione:
 - a. elenco degli autobus acquistati;
 - copia delle fatture di acquisto degli autobus e degli equipaggiamenti che costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma;
 - c. elenco delle fatture di cui alla precedente lettera b;
 - d. copia delle dichiarazioni di quietanza rilasciate dai fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;
 - f. elenco degli autobus sostituiti;
 - g. copia dell'attestazione, rilasciata dal PRA, riguardante la denuncia di cessazione della circolazione dei veicoli radiati;
 - nel caso di conservazione dei veicoli da sostituire come veicoli d'epoca o come veicoli di interesse storico e collezionistico:
 - i. attestazione di iscrizione dei veicoli d'epoca nell'elenco istituito presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei





- trasporti, oppure attestazione di iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Nuovo Codice della Strada:
- ii. dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto proprietario dei veicoli storici, attraverso la quale tale soggetto si impegni a non reimmatricolare i veicoli per uso di trasporto di persone;
- i. con riferimento agli autobus acquistati, dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria circa:
 - i. l'impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 - ii. l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 10;
 - iii. l'impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 11;
- j. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria che attesti che:
 - i. gli equipaggiamenti rendicontati sono stati installati sugli autobus rendicontati, con dettaglio degli equipaggiamenti installati su ciascun veicolo;
 - ii. vi è assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al DI n. 81/2020 per le spese rendicontate;
 - iii. gli autobus possiedono le dotazioni obbligatorie di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma;
 - iv. le forniture rispondono alle previsioni del progetto ammesso a finanziamento e alle disposizioni del presente disciplinare.
- 2. Qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture, è possibile trasmettere la documentazione circa gli autobus sostituiti di cui alle lettere f, g e h del comma precedente in occasione dell'invio della rendicontazione di cui al successivo comma 3.
- 3. L'ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 7, comma 2, lettera b, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dall'azienda beneficiaria in merito al completamento della realizzazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento, invia alla Regione la propria richiesta di versamento del saldo di cui all'art. 16, comma 1, lettera d, allegando la seguente documentazione:
 - a. qualora non già trasmessa con la rendicontazione di cui al comma 1, documentazione circa gli autobus sostituiti di cui alle lettere f, g e h del medesimo comma 1;
 - copia delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione delle infrastrutture di supporto;
 - c. elenco delle fatture di cui alla precedente lettera b;
 - d. copia dei SAL e dei relativi certificati di pagamento riferiti alla realizzazione delle infrastrutture di supporto;
 - e. copia delle dichiarazioni di quietanza rilasciate dai fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
 - f. copia dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione relativi alle opere realizzate;
 - g. con riferimento alle infrastrutture realizzate, dichiarazione da parte del legale rappresentante





dell'azienda beneficiaria circa:

- i. l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 10;
- ii. l'impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 11;
- h. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria che attesti che:
 - i. vi è assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al DI n. 81/2020 per le spese rendicontate;
 - ii. le infrastrutture realizzate rispondono alle previsioni del progetto ammesso a finanziamento e alle disposizioni del presente disciplinare.

Articolo 15

Intensità di contributo

1. Quanto alle intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa, si rinvia all'art. 20 dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma.

Articolo 16

Erogazione del contributo

- 1. I contributi sono erogati dalla Regione all'ente assegnatario come segue:
 - a. anticipazione del 40% del contributo destinato agli autobus a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui all'art. 13, comma 1;
 - b. qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture, anticipazione del 40% del contributo destinato alle infrastrutture a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui all'art. 13, comma 2;
 - c. saldo del contributo destinato agli autobus a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui all'art. 14, comma 1;
 - d. qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture, saldo del contributo destinato alle infrastrutture a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui all'art. 14, comma 3.
- La Regione liquida il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul relativo capitolo di spesa regionale.
- Nessuna somma a titolo di interesse per ritardati pagamenti può essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.
- L'esigibilità dei contributi a titolo di anticipazione è fissata nell'anno 2026; l'esigibilità dei contributi a titolo di saldo è fissata nell'anno 2027.

Articolo 17

Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipazione

1. Per ciascun contratto stipulato comunicato entro i pertinenti termini di cui all'art. 7, sarà valutato il





contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.

- 2. Per ciascun CUP sarà valutato il contributo teoricamente riconoscibile: esso sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili relativi a ciascuna spesa prevista associata al CUP;
 - b. il contributo assegnato associato al CUP.
- 3. Il contributo da erogare in sede di anticipazione sarà pari, per ogni CUP, al 40% del contributo teoricamente riconoscibile associato al medesimo CUP.
- 4. Nel caso di finanziamento per la realizzazione di un'infrastruttura di supporto, il contributo teoricamente riconoscibile per l'infrastruttura non potrà in nessun caso superare il valore di 3/7 del contributo teoricamente riconoscibile per l'acquisto degli autobus che utilizzeranno l'infrastruttura stessa.

Articolo 18

Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo

- 1. Per ciascuna spesa rendicontata entro i pertinenti termini di cui all'art. 7, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
- 2. Per ciascun CUP sarà valutato il contributo effettivamente riconosciuto: esso sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili relativi a ciascuna spesa rendicontata associata al CUP;
 - il contributo assegnato associato al CUP.
- 3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari, per ogni CUP, alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al precedente comma e il contributo già erogato relativamente al medesimo CUP.
- 4. Nel caso di finanziamento per la realizzazione di un'infrastruttura di supporto, il contributo effettivamente riconosciuto per l'infrastruttura non potrà in nessun caso superare il valore di 3/7 del contributo effettivamente riconosciuto per l'acquisto degli autobus che utilizzeranno l'infrastruttura stessa.

Articolo 19

Revoche, recuperi, proroghe

- 1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 1, lettera a, comporta la revoca del contributo assegnato, fatte salve eventuali proroghe concesse a norma del successivo comma 7.
- Qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture di supporto, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 2, lettera a, comporta la revoca del contributo assegnato per la realizzazione delle infrastrutture, fatte salve eventuali proroghe concesse a norma del successivo comma 7.
- 3. Trascorso il termine di cui all'art. 7, comma 1, lettera a, nel caso in cui l'istanza di cui all'art. 13, comma 1, evidenzi un parziale inutilizzo del contributo assegnato per gli autobus, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota eccedente rispetto al contributo teoricamente riconoscibile di cui all'art. 17. Le valutazioni sulle quote eccedenti il contributo teoricamente riconoscibile saranno effettuate a livello di singolo CUP. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza





- di modifica del progetto ai sensi dell'art. 4, in modo da impiegare la quota eccedente per la realizzazione di infrastrutture.
- 4. Trascorso il termine di cui all'art. 7, comma 2, lettera a, nel caso in cui l'istanza di cui all'art. 13, comma 2, evidenzi un parziale inutilizzo del contributo eventualmente assegnato per le infrastrutture, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota eccedente rispetto al contributo teoricamente riconoscibile di cui all'art. 17. Le valutazioni sulle quote eccedenti il contributo teoricamente riconoscibile saranno effettuate a livello di singolo CUP. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di modifica del progetto ai sensi dell'art. 4, in modo da impiegare la quota eccedente per l'acquisto di autobus.
- 5. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 1, lettera b, comporta la revoca del contributo assegnato e il recupero delle somme eventualmente versate in sede di anticipo, fatte salve eventuali proroghe concesse a norma del successivo comma 7.
- 6. Qualora il progetto ammesso a finanziamento comprenda la realizzazione di infrastrutture di supporto, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 2, lettera b, comporta la revoca del contributo assegnato per la realizzazione delle infrastrutture e il recupero delle somme eventualmente versate in sede di anticipo per le infrastrutture stesse, fatte salve eventuali proroghe concesse a norma del successivo comma 7.
- 7. Eventuali proroghe possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
- 8. Non è finanziabile la realizzazione di interventi che siano diversi o difformi rispetto a quelli del progetto ammesso a finanziamento, fatte salve eventuali modifiche che non richiedono approvazione regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4.
- 9. A seguito del versamento del saldo di cui all'art. 16, comma 1, lettera c o, in caso di realizzazione di infrastrutture, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d, l'eventuale contributo residuo pari alla differenza tra finanziamento assegnato e finanziamento erogato è revocato e registrato come minore spesa, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
- 10. L'ente assegnatario prende atto che, ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato A alla delibera di approvazione dello schema di accordo di programma, si procederà alla revoca di tutto o parte del contributo assegnato in caso di mancato rispetto, da parte dell'azienda beneficiaria, del cronoprogramma stabilito nel medesimo Allegato A. Nel caso in cui, antecedentemente alla revoca, siano state erogate risorse in anticipazione, si procederà al loro recupero. Resta ferma la possibilità di concedere proroghe secondo quanto stabilito dal medesimo art. 24 dello stesso Allegato A.
- 11. L'ente assegnatario prende atto che, in caso di accoglimento di un'istanza di proroga presentata dall'azienda beneficiaria, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti potrà essere modificato il cronoprogramma riportato nel presente accordo, avendo cura di concedere all'ente assegnatario non meno di tre mesi per l'espletamento delle proprie verifiche sulle rendicontazioni presentate dall'azienda beneficiaria.
- 12. L'ente assegnatario prende atto che, nei casi previsti dai precedenti commi, il contenuto del presente accordo si intenderà integrato dalle disposizioni dei decreti che incidono sul cronoprogramma o sul contributo assegnato.
- 13. Il contributo è revocato in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni stabilite nel presente disciplinare e a quelle relative al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.





Articolo 20

Monitoraggio

- 1. L'ente assegnatario relaziona alla Regione circa lo stato di attuazione del progetto con cadenza annuale.
- 2. L'ente assegnatario fornisce tempestivamente alla Regione o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del progetto.

Articolo 21

Conservazione dei documenti

 L'ente assegnatario è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo.

Articolo 22

Vigilanza sull'attuazione dell'accordo

- 1. La vigilanza sull'attuazione del presente accordo, ai sensi dell'art. 18, comma 11 della L.R. n. 25/1998, è svolta da un Collegio di vigilanza così composto:
 - a. per la Regione, con funzioni di Presidente: il [nome, cognome e qualifica];
 - b. per l'ente assegnatario: il [nome, cognome e qualifica].
- 2. Dell'eventuale designazione di nuovi rappresentanti va preso atto con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Articolo 23

Spese di bollo e di registrazione

1. Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'art. 16 dell'Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione dall'imposta di bollo).

Articolo 24

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

- La Regione e l'ente assegnatario si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
- 2. La Regione e l'ente assegnatario si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).





3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Articolo 25

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente assegnatario relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.				
Per la Regione del Veneto	Per l'ente assegnatario			
(documento firmato digitalmente)	(documento firmato digitalmente)			
L'ente assegnatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in mod specifico l'articolo 19, commi da 10 a 12, e l'articolo 25.				
	Per l'ente assegnatario			
	(documento firmato digitalmente)			



